



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 11 febbraio 2016

Sentenza N. _____

Reg.Gen. N. 793/2015

Cronolog. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Rita SANNITE

Presidente

Dr.ssa M. Luisa CIANGOLA

Consigliere

Dr. Ciro MARSELLA

Consigliere rel.

all'udienza di discussione in data 11 febbraio 2016, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 21 ottobre 2015 e vertente tra :
Abruzzo-Ufficio IV (appellato) **(appellante)** contro **MIUR-USR**

OGGETTO: appello avverso la sentenza n°169/2015 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 02.10.2015.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

ha formulato appello avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso da lei proposto nei confronti del MIUR, volto ad ottenere il compenso per le ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2012-2013, quando era assunta come docente a tempo determinato.

L'appellante ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza impugnata ed ha così affidato il gravame ai seguenti motivi:

- 1) Nullità della sentenza per difetto di pertinente motivazione, siccome riferibile alla ben diversa controversia seriale relativa alla scadenza dei contratti a termine al 30 giugno piuttosto che al 31 agosto.
- 2) Nel merito, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 comma 56 l. n. 228/2012, in relazione agli artt., 13 comma 5, e 19 CCNL Comparto Scuola, con riferimento alla spettanza del compenso per le ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2012-2013.
- 3) Ingiustizia della condanna alle spese, in relazione sia al detto difetto di motivazione, sia alle prime decisioni giurisprudenziali, favorevoli alla tesi di essa appellante.

Pertanto l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza impugnata – l'accoglimento delle conclusioni di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi.

L'appellato MIUR ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'appello come proposto – previo esame congiunto dei motivi addotti, attinenti a questioni connesse – appare fondato e va quindi accolto.



Va premesso che la materia del contendere non attiene affatto a quella erroneamente ritenuta nella sentenza gravata – la cui motivazione concerne altra questione, relativa alla scadenza dei contratti a termine nella scuola alla data del 30 giugno piuttosto che alla data del 31 agosto – sibbene a quella della spettanza dell'indennità per ferie maturate e non godute, in favore di docente a tempo determinato, relativamente all'anno scolastico 2012-2013.

Va altresì premessa, al fine della soluzione della controversia, la normativa contrattuale e legale rilevante in materia.

L'art. 19 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato vanno liquidate al termine del contratto di lavoro e che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.

L'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (cd. spending review), stabilisce che le ferie sono obbligatoriamente fruita secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; inoltre, che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, cioè dal 7 luglio 2012.

L'art. 1 L. n. 228/2012 (cd. legge di stabilità) – entrata in vigore il 1° gennaio 2013 – stabilisce quanto segue:

- Al comma 54, che il personale docente fruita delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato ed attività valutative.
- Al comma 55, che all'art. 5 anzidetto è aggiunto alla fine il seguente periodo:
“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra



i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

- Al comma 56 , che le disposizioni dettate dai commi 54 e 55 non possono essere derogate dalla disciplina collettiva e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

Ciò posto, va osservato come l’appellato MIUR ritenga che la normativa dettata dal D.L. n. 95/2012, escludendo il diritto alla monetizzazione delle ferie, avrebbe determinato l’azzeramento delle ferie residue al 31 dicembre 2012, con la conseguenziale infondatezza della pretesa azionata dalla odierna appellante.

Senonchè tale assunto non sembra condivisibile, poiché non valuta correttamente quale sia il momento in cui sorga il diritto alla monetizzazione delle ferie.

Invero, tale diritto non può nascere che nel momento in cui la docente non ne abbia potuto fruire, eppertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta nella specie al 30 giugno 2013.

Sicchè occorre riferirsi a tale data per valutare l’esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate ma non godute.

Va allora considerato che, come sopra evidenziato, l’art. 5 comma 8 del D.L. in oggetto aveva già cessato di avere efficacia nei confronti dei docenti a tempo determinato fin dal 1° gennaio 2013, ai sensi del citato comma 55 dell’art.1 della legge di stabilità del 2012.

Pertanto, non operando più tale norma al momento della cessazione del rapporto “de quo”, non era precluso per l’odierna appellante il pagamento del compenso in questione.

D’altra parte, l’azzeramento delle ferie residue alla data del 31 dicembre 2012, precluderebbe alla docente il godimento di fatto prima che la stessa monetizzazione, così da comportare una inammissibile riduzione delle corrispondenti giornate di riposo annuale.



Ciò chiaritosi, l'altra questione rilevante attiene alla individuazione della data di inizio dell'efficacia della norma dettata dal citato comma 54 dell'art. 1 L. n. 228/2012 la quale – come sopra evidenziato – stabilisce l'estensione anche ai docenti a tempo determinato dell'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, esclusi quelli sopra specificati: ciò in contrasto con l'art. 19 CCNL pure prima citato, che esclude espressamente tale obbligatorietà.

Va allora considerato che il successivo citato comma 56 stabilisce la disapplicazione delle “clausole contrattuali contrastanti”, siccome più favorevoli, con decorrenza solo dalla data del 1° settembre 2013.

Orbene, nonostante la mancanza dell'espresso richiamo – quale clausola contrattuale contrastante – all'art. 19 CCNL, appare chiaro come il comma 56 anzidetto non possa riferirsi ad altra norma contrattuale che all'art. 19 pluricitato, siccome unica clausola pattizia che disciplini diversamente la materia “de qua”.

Né va sottaciuto come la interpretazione della normativa propugnata dal MIUR, nel senso della immediata efficacia da riconoscersi al comma 54, comporti la valutazione di sostanziale inutilità della previsione contenuta nel secondo periodo del comma 56: ciò in contrasto col fondamentale canone ermeneutico secondo cui la norma va interpretata in modo che abbia un senso piuttosto che non ne abbia alcuno.

Devesi quindi concludere che comunque, fino alla data del 1° settembre 2013, al docente a tempo determinato che, come la odierna appellante, non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute.

Le considerazioni fin qui espresse inducono alla riforma della decisione impugnata, con l'accoglimento della domanda proposta dalla : , condannandosi il MIUR al pagamento in favore della stessa del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per l'anno scolastico 2012-2013, con gli interessi come per legge.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 169/2015 emessa dal Tribunale di Vasto quale giudice del lavoro, depositata in data 2 ottobre 2015, *contrariis reiectis*, così decide:

- **accoglie** l'appello e, per l'effetto, a riforma della sentenza impugnata, condanna il MIUR al pagamento in favore della del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute per l'anno scolastico 2012-2013, con gli interessi come per legge;
- **condanna** l'appellato alla rifusione delle spese processuali, liquidate per il primo grado in € 980,00 e per il presente grado in € 910,00 oltre oneri di legge, da distrarsi.

Così deciso in L'Aquila in data 11 febbraio 2016

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Ciro MARSELLA

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rita SANNITE

